



Secondo l'Avvocato generale Szpunar, la decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea non deve pregiudicare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso da detto Stato

Il diritto dell'Unione si applica fintanto che il Regno Unito è uno Stato membro

Nel 2016 il Regno Unito ha emesso due mandati d'arresto europei («MAE») nei confronti di RO (il primo a gennaio 2016 e il secondo a maggio dello stesso anno) ai fini dell'esercizio di un'azione penale per reati di omicidio, incendio doloso e stupro. RO è stato arrestato in Irlanda sulla base di tali mandati d'arresto e si trova in stato di custodia dal 3 febbraio 2016. RO ha addotto motivi di opposizione alla sua consegna al Regno Unito fondati, tra l'altro, su questioni relative al recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La High Court (Alta Corte, Irlanda) ha respinto tutti i motivi di opposizione sollevati da RO, eccezion fatta per le questioni relative alle conseguenze della Brexit. Essa chiede quindi alla Corte di giustizia se, tenuto conto del fatto che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione e dell'incertezza relativa agli accordi che interverranno dopo il suo recesso, si debba rifiutare la consegna al Regno Unito di una persona nei confronti della quale è stato emesso un MAE, consegna che sarebbe altrimenti imposta.

Nelle odierne conclusioni, l'avvocato generale Maciej Szpunar propone alla Corte di giustizia di dichiarare che il sistema del MAE deve continuare ad applicarsi fintanto che il Regno Unito è uno Stato membro. Egli rileva che, sulla scorta delle informazioni fornite dalla High Court, non sembrano ricorrere motivi per non eseguire il MAE di cui trattasi.

L'avvocato generale ribadisce anzitutto che il principio del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri, fondato sulla fiducia reciproca, implica che l'esecuzione del MAE costituisce la regola e il rifiuto di eseguirlo un'eccezione che dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva. L'avvocato generale osserva che nel caso di specie non ricorre alcuno dei motivi obbligatori o facoltativi di non esecuzione del MAE. In particolare, il giudice irlandese ha concluso che, ad eccezione delle conseguenze della Brexit, non si pone alcuna questione distinta relativa all'eventuale trattamento inumano o degradante in caso di consegna di RO al Regno Unito.

L'avvocato generale esamina poi se la notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall'Unione abbia alcuna incidenza sulla valutazione giuridica che occorre svolgere in relazione all'esecuzione del MAE. Egli respinge l'argomento di RO secondo cui la notifica di recesso del Regno Unito costituirebbe una circostanza eccezionale tale da imporre la non esecuzione del MAE. A suo avviso, **fintanto che uno Stato è ancora membro dell'Unione europea si applica il diritto dell'Unione, compresi i precetti della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo¹ e l'obbligo di consegna.**

Inoltre, secondo l'avvocato generale, non vi sono indizi concreti nel senso che le circostanze politiche che hanno preceduto, hanno dato luogo o hanno fatto seguito alla notifica di recesso siano tali da non rispettare il contenuto sostanziale della decisione quadro e i diritti fondamentali

¹ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Egli condivide l'argomento secondo cui **il Regno Unito ha deciso di recedere dall'Unione, non di rinunciare allo Stato di diritto o alla tutela dei diritti fondamentali**. Di conseguenza, ad avviso dell'avvocato generale, **non vi è motivo di dubitare che il Regno Unito manterrà il suo impegno nei confronti dei diritti fondamentali**. Inoltre, il Regno Unito continuerà ad essere soggetto alla norme di diritto nazionale e internazionale che gli impongono obblighi in materia di estradizione.

Su tale base, **l'avvocato generale suggerisce che, all'atto di eseguire il MAE, le autorità giudiziarie di esecuzione possono presumere che lo Stato membro emittente rispetterà il contenuto sostanziale della decisione quadro, anche per quanto riguarda le situazioni successive alla consegna, dopo il recesso dall'Unione dello Stato membro emittente**. Tale presunzione è possibile se allo Stato membro che ha receduto dall'Unione continueranno ad applicarsi altri strumenti internazionali. **Soltanto se sussistono elementi concreti atti a dimostrare il contrario le autorità giudiziarie di uno Stato membro possono decidere di non eseguire il mandato d'arresto**.

Infine, **l'avvocato generale rileva che il fatto che la Corte di giustizia non sarà più competente dopo il 29 marzo 2019 non costituisce un ostacolo alla consegna di RO al Regno Unito**. L'avvocato generale osserva, in particolare, che la decisione quadro è stata adottata nel 2002, ma la Corte di giustizia è divenuta pienamente competente a interpretarla soltanto il 1° dicembre 2014, vale a dire cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, avvenuta nel 2009. Di conseguenza, prima di allora, un caso come quello in esame non avrebbe potuto pervenire dinanzi alla Corte di giustizia, né un giudice inglese avrebbe potuto sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, sebbene l'Unione fosse saldamente ancorata allo Stato di diritto, compreso l'accesso alla giustizia.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106